

**Sentenza n. 6 del 13 gennaio 2016 (ud 22 dicembre 2015) della
Commis. Trib. Regionale, Potenza, Sez. I - Pres. Vincenzo Autera -
Rel. Antonio Mauriello
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Avviso di accertamento
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Contenzioso tributario
TRIBUTI LOCALI
Notaio - Contributo repertoriale dovuto alla Cassa Nazionale del
Notariato - Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo - Operatività
del principio dell'inerenza**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI POTENZA
PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
AUTERA VINCENZO - Presidente
MAURIELLO ANTONIO - Relatore
OLITA GIOVANNI - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 457/2014
depositato il 24/11/2014
- avverso la sentenza n. 240/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MATERA
contro:

difeso da:
TORTORELLI MAURO
VIA L.EINAUDI 14 75100 MATERA
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MATERA
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2008

FATTO E DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate di Matera, ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 240/01/'14, depositata il 9.06.'14, con la quale la CTP di Matera aveva accolto il ricorso proposto da D.A. avverso l'avviso di accertamento n.(...) per l'IRAP 2008. L'Agenzia censura la sentenza per erronea interpretazione relativamente all'applicazione dell'[art.54](#), 1 co. del TUIR 917/86, come ritenuto dal primo Giudice ma, tali contributi, rientrerebbero tra gli oneri deducibili del reddito complessivo del contribuente ex [art.10](#) del TUIR 917/86. Su tale assorbente eccezione e facendo riferimento a richiami giurisprudenziali a riguardo, l'ufficio concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si è costituito, resistendo in giudizio, il dr. D.A., notaio, rapp.to e difeso come da mandato in atti, insistendo sulle circostanze positivamente già ritenute dal primo Giudice per cui concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'odierna udienza, la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il Collegio che l'appello appare infondato e pertanto esso va rigettato.

Posto che la discussione riguarda, essenzialmente, la natura del contributo repertoriale dovuto alla Cassa Nazionale del Notariato, si tratta di stabilire se esso debba essere considerato un "componente negativo deducibile dal reddito professionale" ai sensi dell'[art.54](#) del TUIR, ovvero un "onere deducibile" ai sensi dell'[art.10](#) dello stesso TUIR. La giurisprudenza prevalente collocherebbe tale contributo versato dai notai alla cassa nazionale, tra quelli deducibili in "sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, [art.50](#), comma 1, ora [art.54](#) comma 1" che, per l'appunto consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti l'esercizio dell'arte o professione ed in tale contesto, comprendere non solo quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto (in tal senso Ord. della Corte di Cass. del 27 gennaio 2009 [n.1939](#)). Tale onere è posto dalla legge direttamente a carico del professionista e non del cliente per cui, come afferma il convenuto, esso va corrisposto comunque e solo dal notaio indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione nei confronti del cliente, ovvero della gratuità della prestazione. La descritta strutturazione che vale ad evidenziare la stretta relazione intercorrente tra l'esercizio della professione e l'obbligo nascente per il sol fatto di aver iscritto l'atto a repertorio, con conseguente annotazione nelle scritture contabili ex [art.19](#) del D.P.R. n. 600 del 1973, Dunque per la prevalente giurisprudenza i contributi in questione sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo per il sol fatto che l'[art.54](#), rimanda al principio "dell'inerenza" da seguire nella individuazione dei costi da poter dedurre ai fini della determinazione del reddito professionale imponibile. In tal senso va confermata anche in questa sede la impostazione dettata dal primo Giudice con conseguente rigetto delle tesi dell'Agenzia.

Per la particolarità della questione trattata e tenuto conto del forte contrasto in essere tra prassi "amministrativa" (Agenzia delle Entrate) e giurisprudenza (Corte di Cassazione) configurandosi un'obiettivo incertezza sulla portata della norma anche, il Collegio ha ritenuto compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'ufficio e compensa le spese.
Potenza, il 22 dicembre 2015.